

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di dirigenza pubblica

(schema di disegno di legge in corso di diramazione – 17 dic. 2007)

Art. 1

*(Norme in materia di funzioni
e responsabilità dei dirigenti)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I dirigenti svolgono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e svolgono funzioni di organizzazione e di direzione finanziaria, tecnica e amministrativa degli uffici ai quali sono preposti, mediante autonomi poteri di gestione delle risorse, umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili in via esclusiva delle scelte organizzative, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Per conferire sufficiente elasticità gestionale all'esercizio degli autonomi poteri di spesa dei dirigenti, in sede di bilancio annuale sono adottati criteri di massimo accorpamento possibile dei capitoli e delle unità previsionali di base, con particolare riferimento a quelli relativi alle spese di funzionamento»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. In assenza di tali previsioni, le disposizioni, anche previgenti, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi, che conferiscono agli organi di

governo l'adozione di atti e l'esercizio di poteri rientranti nelle suddette attribuzioni si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti».

2. L'articolo 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

Art. 2

(Norme in materia di potere di organizzazione)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione e la distribuzione dei compiti all'interno degli uffici, nonché le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte dai dirigenti preposti alla gestione con la capacità e nel regime giuridico del privato datore di lavoro. »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Fermi restando gli istituti di partecipazione sindacale previsti dall'articolo 10, spetta in ogni caso ai dirigenti preposti alla gestione l'autonoma definizione e la esclusiva responsabilità delle determinazioni e delle misure di cui al comma 2. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In sede di valutazione della dirigenza, da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si tiene espressamente conto dell'effettivo impiego delle capacità e dei poteri di cui al comma 2, della loro rispondenza ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, e dei risultati conseguiti in termini di miglioramento della funzionalità della struttura diretta e di sviluppo delle risorse professionali ad essa assegnate, anche al fine di proporre l'adozione di

eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione».

Art. 3

(Norme in materia di indirizzo politico-amministrativo)

1. La lettera b) del comma 1 dell'art 14 è sostituita dalla seguente:

«b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse umane, finanziarie e materiali relative alla loro attività; definisce, in termini di costi e benefici, le dimensioni economiche delle attività e dei risultati affidati a tali dirigenti»

2. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

Art. 4

(Norme in materia di funzione e di qualifica dirigenziale)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1, è premesso il seguente comma:

«01. Per funzione dirigenziale si intende l'attività di direzione o coordinamento di strutture di livello dirigenziale individuate con gli atti di cui all'articolo 2, comma 1, e con le determinazioni organizzative di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, nonché la responsabilità di attività di progettazione, studio, ricerca, ispezione e controllo nell'ambito di compiti e missioni propri delle amministrazioni pubbliche»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce dell'albo e dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

c) al comma 3, le parole «del dirigente generale» sono sostituite dalle seguenti: «di un dirigente incaricato di funzione di livello generale»;

d) il comma 4 è abrogato.

Art. 5

(Norme in materia di compiti e poteri dei dirigenti con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15-bis

(Compiti e poteri dei dirigenti con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale)

1. I compiti e i poteri dei segretari generali e capi dipartimento di Ministeri e degli altri dirigenti, comunque denominati, con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, sono determinati dagli ordinamenti delle singole

amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. In caso di inerzia o ritardo, il Ministro, con riguardo ai soggetti di cui al comma 1, ovvero questi ultimi con riguardo ai dirigenti titolari di un ufficio di livello dirigenziale generale, possono fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente interessato deve adottare gli atti o provvedimenti di propria competenza; qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali del Ministro da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro, anche su proposta dei soggetti di cui al comma 1, può nominare un commissario *ad acta*.

3. I soggetti di cui al comma 1 non possono adottare ovvero riservare o avocare a sé gli atti ed i provvedimenti di competenza propria dei dirigenti.”

2. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera g), è inserita la seguente:

“g-bis) può proporre al ministro la nomina di un commissario *ad acta* nelle ipotesi in cui perduri l'inerzia o il ritardo dei dirigenti titolari di un ufficio di livello dirigenziale generale nell'adozione degli atti o provvedimenti di propria competenza ovvero nei casi di gravi inosservanze da parte degli stessi delle direttive generali del ministro;”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera *g-bis*, si applicano anche ai segretari generali di ministeri, ovvero agli altri dirigenti, comunque denominati, che svolgono funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale.”.

Art. 6

*(Norme in materia di funzioni dei dirigenti
degli uffici dirigenziali generali)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituita dalla seguente:

«b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire; determinano la tipologia e la quantità del potere di spesa dei dirigenti e delle entrate affidate alla loro gestione; determinano, anche in termini di costi e benefici, le risorse umane, finanziarie e materiali relative alla attività dei dirigenti».

2. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato.

Art. 7

(Norma in materia di vicedirigenza)

1. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso.

Art. 8

*(Norme in materia di incarichi
di funzioni dirigenziali)*

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto:

a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle funzioni precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati;

b) della complessità della struttura interessata o del compito assegnato e del grado di responsabilità connesso;

c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro e dei programmi da realizzare;

d) ove risulti prevalente rispetto ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzato a garantire il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione, a realizzare una più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;

e) delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

2. Gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, per una durata non inferiore a quella minima indicata nel presente articolo e, comunque, tale da consentire un'adeguata valutazione dell'attività del dirigente e dei risultati conseguiti nell'adempimento dell'incarico, applicando i criteri di cui al comma 1, così come preventivamente definiti e specificati dalle amministrazioni con riferimento alle prestazioni richieste. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli incarichi sono attribuiti mediante contratto individuale, preceduto da una proposta formale da parte dell'amministrazione e da una negoziazione con il soggetto prescelto. Il contratto indica la durata dell'incarico; stabilisce i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dal Ministro nei propri atti di indirizzo; individua, anche mediante rinvio ai relativi atti di assegnazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a

disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono periodicamente riviste ed adeguate, anche in relazione alle previsioni contenute negli atti di indirizzo che intervengano nel corso del rapporto; specifica le prestazioni professionali richieste; determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24.

3. Entro l'inizio del terzo mese precedente la scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico. Se la valutazione non ha avuto esito negativo o in assenza di valutazione svolta dagli organi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si procede alla conferma del dirigente nello stesso incarico, salva la possibilità, in caso di assenza di valutazione, di procedere, fermo restando quanto stabilito dal presente comma, ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 2, nei confronti degli organi preposti alla valutazione. Nel caso in cui l'incarico attribuito ad un dirigente venga meno prima della scadenza per ragioni organizzative, il dirigente ha titolo all'attribuzione, con il suo consenso e previa valutazione dell'attività svolta, di altro incarico equivalente sul piano funzionale e retributivo. Nel caso in cui occorre procedere, per le finalità di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, alla rotazione negli incarichi di cui ai commi 4 e 5, il dirigente ha diritto ad altro incarico equivalente sul piano funzionale e retributivo.

4. Gli incarichi di segretario generale e di capo dipartimento di Ministeri e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23; l'atto di conferimento dell'incarico è preceduto da un contratto individuale, nel quale viene manifestato il consenso in merito all'oggetto dell'incarico, alla sua durata ed ai suoi obiettivi, e viene definito il corrispondente trattamento economico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

5. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti dal Ministro mediante la stipula di contratti individuali di cui al comma 2 con dirigenti della prima fascia di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, con dirigenti appartenenti alla seconda fascia. La decisione di procedere alla copertura di un ufficio dirigenziale di livello generale è pubblicizzata mediante avviso pubblicato nel sito web dell'amministrazione interessata e nella banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 3; in caso di pluralità di candidature si procede a valutazione comparativa delle domande presentate. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni. Dell'avvenuto conferimento viene data immediata comunicazione al Consiglio dei ministri.

6. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale mediante la stipula di contratti individuali di cui al comma 2 con i dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). La decisione di procedere alla copertura di un ufficio dirigenziale è pubblicizzata tramite avviso pubblicato nel sito web dell'amministrazione interessata e nella banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 3; in caso di pluralità di candidature si procede a valutazione comparativa delle domande presentate. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni.

7. Gli incarichi di cui ai commi da 4 a 6 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, con le medesime procedure, entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non compresi tra quelli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, con mantenimento dell'anzianità di servizio anche ai fini della progressione di carriera.

8. Gli incarichi di cui ai commi 4 e 5 possono essere altresì conferiti da ciascuna amministrazione, previa pubblicazione nel sito web dell'amministrazione interessata e nella banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 3, di un avviso contenente l'indicazione dell'incarico oggetto del conferimento e del tipo di esperienze e competenze professionali richieste, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a tre anni, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia, a persone di elevata e comprovata qualificazione professionale. Tali persone devono avere ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, o avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche ovvero devono provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature, dal ruolo degli avvocati e procuratori dello Stato. Il conferimento degli incarichi a soggetti esterni è subordinato alla previa valutazione circa l'assenza di candidature di dirigenti dei ministeri aventi i requisiti professionali di cui al presente comma. Quando l'incarico viene attribuito a soggetti esterni, il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini della progressione di carriera. Gli incarichi di cui al presente comma hanno una durata non superiore a tre anni e non possono essere confermati per più di una volta, previa motivata valutazione della scelta operata, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali previsti dal presente articolo, e fatte salve le previsioni di cui ai commi 10 e 11.

9. Gli incarichi di cui al comma 6 possono essere altresì conferiti da ciascuna amministrazione, previa pubblicazione nel sito web dell'amministrazione interessata

e nella banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma 3, di un avviso contenente l'indicazione dell'incarico oggetto del conferimento e del tipo di esperienze e competenze professionali richieste, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore a tre anni, entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti della seconda fascia, a persone di elevata e comprovata qualificazione professionale e che abbiano svolto presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, funzioni dirigenziali in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 14, comma 2. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio anche ai fini della progressione di carriera.

10. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 4 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

11. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data immediata comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

12. Ai dirigenti appartenenti all'albo e ai ruoli di cui all'articolo 23, in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali, possono essere affidate, con le medesime procedure di cui al presente articolo, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

13. E' fatto divieto alle amministrazioni di conferire ai dirigenti doppi incarichi, diretti alla copertura di uffici o funzioni temporaneamente vacanti o non assegnate. E' fatta salva la possibilità di deroghe in relazione a situazioni di particolare e

comprovata necessità, ma fissando in tali ipotesi un rigoroso limite temporale di durata del doppio incarico, senza possibilità di proroghe o reiterazioni.

14. Nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, si procede, previa comunicazione al dirigente interessato entro un congruo termine per consentire al medesimo di esercitare il diritto al contraddittorio, alla risoluzione dei contratti di incarico di funzione dirigenziale di cui ai commi 4, 5 e 6, nonché, nei casi di cui al comma 4, alla revoca dell'atto di conferimento dell'incarico,; è fatta salva la risoluzione consensuale del contratto di incarico. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.

15. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

16. Per il personale di cui all'articolo 3 il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246

17. Ciascuna amministrazione rende noto nel proprio sito istituzionale per ciascun ufficio di livello dirigenziale o di livello dirigenziale generale:

- a) il nominativo e il curriculum del dirigente responsabile;
- b) le funzioni della struttura e gli obiettivi annuali e pluriennali collegati all'incarico dirigenziale;
- c) la retribuzione del dirigente e la quota di essa che risulta collegata al risultato;
- d) l'esito delle valutazioni relative al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- e) altre attività svolte sulla base delle autorizzazioni di cui all'articolo 53-*bis*».

Art. 9

*(Norme in materia
di responsabilità dirigenziale)*

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 21

(Responsabilità dirigenziale)

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali individuati nel contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale, l'inosservanza delle direttive generali o i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione nello svolgimento di funzioni dirigenziali, rilevati attraverso le procedure e con le garanzie del sistema di valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comporta la risoluzione del contratto di incarico dirigenziale e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'art. 19, comma 12, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. La reiterata inosservanza delle direttive generali o la ripetuta valutazione negativa ai sensi del comma 1 comportano, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, l'esclusione del dirigente dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello per il quale è intervenuta la risoluzione del contratto per un periodo non inferiore a due anni. Qualora emergano rilevanti profili di responsabilità il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, è collocato a disposizione per la durata massima di un anno, con la perdita del trattamento economico accessorio.

3. Laddove dalla valutazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, emergano elementi di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro del dirigente con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

2. Il comma 1, primo periodo, dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito:

«1. Le misure di cui all'art. 21, commi 2 e 3, sono adottate previo parere conforme del Comitato dei garanti».

Art. 10

*(Norme in materia di albo
e di ruolo dei dirigenti)*

1. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 23

(Albo e ruolo dei dirigenti)

1. Per consentire l'attuazione della disciplina in materia di accesso alla qualifica dirigenziale e di mobilità e interscambio dei dirigenti, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, l'albo dei dirigenti dei ministeri. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'albo sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

2. L'albo di cui al comma 1 è articolato in due fasce, alle quali si accede attraverso i meccanismi e le procedure di cui all'articolo 28.

3. Al fine di rendere conoscibili le risorse dirigenziali esistenti nel settore pubblico e di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, altri soggetti pubblici o

privati, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, l'albo di cui al comma 1 è dotato di una banca dati informatica, interamente disponibile al pubblico, ed articolata in modo tale da tener conto di eventuali specificità tecniche. La banca dati contiene i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente iscritto all'albo, ivi comprese le valutazioni delle prestazioni effettuate; agli stessi fini, la banca dati attesta, su richiesta dei dirigenti, ed in funzione dello sviluppo professionale e formativo, le loro attitudini personali e professionali e le competenze da essi acquisite.

4. Presso ogni ministero è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, in corrispondenza di quelle dell'albo di cui al comma 1; nell'ambito del ruolo possono essere definite apposite sezioni, in modo da garantire le eventuali specificità tecniche. I dirigenti sono inseriti nel ruolo al momento del primo conferimento di un incarico presso un ministero e vi permangono fino all'eventuale conferimento di incarico da parte di altro ministero, a seguito del quale essi transitano nel ruolo di quest'ultimo. I dirigenti di seconda fascia che abbiano conseguito l'idoneità di cui all'articolo 28, comma 7, vengono inseriti nella prima fascia dei rispettivi ruoli all'esito positivo della prima valutazione dei risultati ottenuti nello svolgimento di un incarico di livello dirigenziale generale. Non sono utili, ai fini dell'inquadramento nella prima fascia, gli incarichi dirigenziali di livello generali presso uffici di diretta collaborazione, che possono peraltro essere conferiti a dirigenti appartenenti ad entrambe le fasce.

5. È assicurata la mobilità dei dirigenti iscritti all'albo di cui al comma 1 nell'ambito dei ministeri e nei limiti dei posti ivi disponibili. Il passaggio del dirigente dal ruolo dell'amministrazione di appartenenza a quello dell'amministrazione che gli conferisce un nuovo incarico richiede il consenso della prima, laddove sia in atto un incarico di funzione dirigenziale presso di essa. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità dirigenziale».

Art. 11

(Norme in materia di mobilità tra pubblico e privato)

1. Al comma 2 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11».

Art. 12

(Norme in materia di trattamento economico dei dirigenti)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente comma:

«3-*bis*. La contrattazione collettiva nazionale fissa una percentuale minima di retribuzione che risulta collegata alla valutazione del dirigente, salva la possibilità per quest'ultimo, in sede di contrattazione individuale, di richiedere l'aumento della percentuale fissata nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Al dirigente che scelga e ottenga l'aumento della percentuale di retribuzione collegata alla valutazione il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede che sia assicurato un premio aggiuntivo, non superiore al 10 per cento della retribuzione complessiva, da corrispondersi unicamente in caso di raggiungimento della valutazione massima. La contrattazione collettiva nazionale di lavoro stabilisce la quota di dirigenti ai quali, ai fini dell'attribuzione della retribuzione collegata ai risultati conseguiti, può essere attribuita la massima valutazione; tale quota non può, in ogni caso, essere superiore al 25 per cento dei dirigenti in servizio. La contrattazione integrativa può definire quote ulteriori per l'attribuzione di valutazioni diverse da quella massima».

Art. 13

(Norme sui criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni e gli enti locali adeguano la propria disciplina della dirigenza ai seguenti principi generali dell'ordinamento:

- a) distinzione fra competenze di indirizzo politico e competenze di gestione amministrativa;
 - b) distinzione tra dirigenti professionali e soggetti con incarico fiduciario;
 - c) accesso per concorso pubblico a tutti i livelli dirigenziali professionali;
 - d) assegnazione degli incarichi dirigenziali unicamente sulla base di criteri predeterminati di valutazione di titoli professionali;
 - e) valutazione della dirigenza sulla base di procedure trasparenti e di parametri oggettivi idonei a evidenziarne la capacità professionale e il raggiungimento dei risultati;
 - f) disciplina per legge o atto normativo di diritto pubblico dei doveri di comportamento dei dirigenti e dei soggetti con incarico fiduciario;
 - g) disciplina per legge del regime delle incompatibilità.
2. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. Le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti di adeguamento vengono trasmessi, entro due mesi dalla adozione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione».

Art. 14

*(Norme in materia di accesso alla seconda
e alla prima fascia della qualifica dirigenziale)*

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

(Accesso alla seconda e alla prima fascia della qualifica dirigenziale)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione, indetti entro il 31 dicembre di ciascun anno dall'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 584, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il concorso e il corso-concorso selettivo di formazione per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, danno titolo all'inserimento nella seconda fascia dell'albo dei dirigenti di cui all'articolo 23, e per gli enti pubblici non economici danno accesso ai relativi ruoli dirigenziali.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio o, se in possesso di titolo di studio corrispondente a quelli richiesti per l'ammissione al corso-concorso di cui al comma 3, almeno quattro anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto rispettivamente a cinque e tre anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali e coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno cinque anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea magistrale in Giurisprudenza, Scienze dell'economia, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze economico-aziendali, Scienze statistiche, attuariali e finanziarie o di diploma di laurea equipollente, nonché di dottorato di ricerca ovvero di diploma di specializzazione di durata almeno biennale. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea. Possono essere ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Possono essere ammessi, altresì, i cittadini italiani, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso della laurea. Il corso-concorso è aperto ai cittadini del Paesi dell'Unione europea in possesso di formazione universitaria e post-universitaria corrispondente a quella richiesta per i cittadini italiani.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico dell'Agenzia per la formazione.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,

sentita, per la parte relativa al corso-concorso, l’Agenzia per la formazione, sono definiti:

- a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente di seconda fascia disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 45 per cento, al corso-concorso;
- b) la percentuale, non superiore al 10% di quelli complessivamente disponibili, di posti di dirigente di seconda fascia da riservare, nell’ambito di quelli oggetto del concorso per esami, al personale delle amministrazioni che comunicano vacanze nei propri ruoli dirigenziali in base al successivo comma 7;
- c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
- d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;
- e) l’ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dall’Agenzia per la formazione. Tale ciclo può comprendere anche l’applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. L’Agenzia per la formazione, in relazione alle posti disponibili nella prima fascia dei ruoli dirigenziali in base a quanto previsto dal comma 8, indice entro il 31 dicembre di ciascun anno una selezione riservata ai dirigenti di seconda fascia per il riconoscimento dell’idoneità alla prima fascia, per un numero di posti superiore a quelli disponibili per una percentuale compresa tra il 30% e il 50%. I dirigenti di seconda fascia che superano la selezione hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia dell’albo di cui all’articolo 23. Le modalità di svolgimento delle selezioni sono regolate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato

per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita l’Agenzia per la formazione.

8. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nelle due fasce dei propri ruoli dei dirigenti.

9. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 7 e 8, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall’articolo 23, comma 3, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 15

(Norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità e cumulo di incarichi per il personale con qualifica dirigenziale)

1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 53-bis

(Ineleggibilità, incompatibilità e cumulo di incarichi per il personale con qualifica dirigenziale)

1. Ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 53, comma 1, sono individuate, con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, le attività e gli incarichi consentiti e quelli vietati al personale con qualifica dirigenziale od incaricato di funzioni dirigenziali. I dirigenti, nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni dirigenziali, non possono svolgere attività professionali o assumere cariche sociali o partecipazioni in enti e società sottoposti al controllo, affidatari di contratti o destinatari di finanziamento da parte della struttura da loro diretta nei quattro anni antecedenti la cessazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua le attività e gli incarichi consentiti per i titolari di incarichi fiduciari di coordinamento generale, di diretta collaborazione e di supporto conoscitivo degli organi politici, non comportanti l'esercizio di compiti diretti di gestione.

3. L'incarico dirigenziale è esercitato in condizioni di esclusività ed è incompatibile con le cariche di membro delle assemblee e delle giunte regionali, provinciali e comunali, di città metropolitane e comunità montane, di Presidente regionale o provinciale, di Sindaco, di membro del Parlamento, di membro del Governo, nonché con rapporti economici o di consulenza con enti e società sottoposti al controllo, affidatari di contratti o destinatari di finanziamento da parte dell'amministrazione di appartenenza.

4. Non incidono, in ogni caso, sul predetto rapporto di esclusività gli incarichi esclusi dall'applicazione dell'articolo 53, commi da 7 a 13, ai sensi dello stesso articolo 53, comma 6».

Art. 16

(Norme in materia di doveri di comportamento del personale con qualifica dirigenziale)

1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 54-bis

(Doveri di comportamento del personale con qualifica dirigenziale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, definisce, con proprio decreto, linee guida volte all'adozione, da parte delle amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, di statuti dei doveri di comportamento del personale con qualifica dirigenziale o comunque incaricata di funzioni dirigenziali. Tali doveri integrano ed articolano i principi di lealtà e diligenza, fedeltà ai valori costituzionali e rispetto della legalità dell'azione amministrativa, imparzialità e non discriminazione, indipendenza di giudizio, integrità, probità, lealtà alle istituzioni, non ostentazione e riserbo, divieto di appartenenza ad associazioni segrete o che richiedano doveri di obbedienza, obbligo di astensione in situazioni di conflitto di interesse anche solo apparente.

2. Il Ministro per le riforme e l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni predispose, entro il 1° maggio di ogni anno, un rapporto sullo stato di attuazione delle

previsioni di cui al presente articolo, anche al fine dell'adozione di linee guida correttive e della individuazione delle buone pratiche, nonché della segnalazione delle amministrazioni inadempienti. A fronte del protrarsi dell'inadempimento, il Ministro, sentite le amministrazioni interessate e comunque non oltre il 1° maggio dell'anno successivo, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di carte dei doveri sostitutive, anche per tipologie omogenee di enti, che restano in vigore fino all'adozione da parte delle amministrazioni interessate di statuti dei doveri ai sensi del successivo comma 3.

3. Gli statuti dei doveri sono adottati, con regolamento, da parte delle amministrazioni interessate, previa procedura aperta, trasparente e partecipata, anche con il coinvolgimento di associazioni di cittadini e utenti, nel rispetto dei principi definiti dalla presente legge così come sviluppati nelle linee guida di cui al comma 1. Il dirigente, all'atto della nomina o dell'assunzione dell'incarico, sottoscrive lo statuto dei doveri.

4. I doveri del dirigente, così come specificati dagli statuti dei doveri, sono rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare. La disciplina di cui all'articolo 55-*bis*, commi 1 e 2, assicura il coordinamento tra i predetti doveri e le ipotesi di responsabilità disciplinare e le relative sanzioni. L'accertata violazione, grave e reiterata, dei suddetti doveri è in ogni caso idonea a giustificare la revoca dell'incarico dirigenziale.

5. Ciascuna amministrazione definisce uno specifico statuto di doveri per i titolari di incarichi fiduciari di coordinamento generale, di diretta collaborazione e di supporto conoscitivo degli organi politici, non comportanti l'esercizio di compiti diretti di gestione».

Art. 17

(Norme in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità disciplinare dei dirigenti)

1, Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 55-bis

(Sanzioni disciplinari e responsabilità disciplinare dei dirigenti)

1. La contrattazione collettiva definisce le procedure di contestazione dell'addebito, le caratteristiche del procedimento disciplinare a salvaguardia dell'effettività della funzione disciplinare, le garanzie connesse all'irrogazione della sanzione e la composizione degli organi cui sono affidati i compiti di accertamento e irrogazione delle sanzioni disciplinari, le ipotesi in presenza delle quali le sanzioni di minore gravità possono essere irrogate direttamente dal dirigente sovraordinato.

2. Le previsioni di cui al comma 1 possono essere integrate dalle singole amministrazioni, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dirigente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnare la sanzione dinanzi al Comitato dei garanti o al corrispondente organismo dell'amministrazione in cui esercita la sua attività. Il collegio si pronuncia entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma.

4. Le procedure di accertamento e sanzionatorie, regolate ai sensi del comma 1, sono rette dai principi di indipendenza dei componenti dei collegi, di giusto procedimento e di proporzionalità. L'esito delle procedure sanzionatorie è in ogni caso comunicato all'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, che vigila sul corretto esercizio della funzione disciplinare nelle amministrazioni pubbliche, anche attraverso richieste di documenti, poteri ispettivi e di richiesta.

5. Entro il 1° maggio di ogni anno, l'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione predispone un rapporto, che presenta al Parlamento, sullo stato dell'etica nelle amministrazioni pubbliche ed in particolare sull'esercizio della funzione disciplinare e sull'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 53-*bis*, 54-*bis* e 55-*bis*. Sulla base delle risultanze, il Governo, ai sensi e nei limiti di cui al comma 1, adotta le misure correttive necessarie.

Art. 18

(Disposizioni transitorie)

1. Le procedure di reclutamento già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge e restano regolate dalla disciplina legislativa previgente.

2. Gli incarichi dirigenziali conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il transito nella prima fascia, restano disciplinati dalla normativa previgente.